

DECRETO 16 novembre 2018.

**Individuazione del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando avente ad oggetto l'appalto dei lavori di demolizione del ponte Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera.** (Decreto n. 6).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA  
DELL'AUTOSTRADA A10  
(D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)

Visto il decreto-legge 28 settembre 2008, n. 109 recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 28 settembre 2018, n. 226;

Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, il sindaco di Genova, dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario straordinario;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;

Visto l'art. 32 della direttiva 2004/24/UE, rubricato «Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione», il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate — al comma 2, lettera c — le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

Richiamato integralmente il decreto di questo Commissario straordinario n. 5 del 2018;

Ritenuta l'opportunità di individuare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato entro le ore 12,00 del 26 novembre 2018, specificando le seguenti indicazioni cui le imprese interessate si dovranno attenere:

gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura, presentando un preliminare progetto di fattibilità degli interventi in oggetto, specificando, altresì, tempi di realizzazione, dimensione economica dell'operazione, tipologia ed entità delle interferenze;

le soluzioni progettuali proposte potranno, altresì, essere limitate alla sola attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei detriti, ovvero ricomprendere, a discrezione dell'operatore economico interessato, anche le attività di progettazione, affidamento, ricostruzione dell'infrastruttura, nonché il ripristino del connesso sistema viario, ovvero a tutte le attività di cui sopra;

questo Commissario straordinario, all'esito dell'esame della proposta presentata, si riserva la più ampia facoltà di avviare una fase di negoziazione per addivenire alla condivisione completa dell'intervento, all'aggiudicazione dell'appalto, rinviando al seguito la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle relative garanzie;

sarà onere di questo Commissario straordinario rendere disponibili le aree per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura;

le imprese interessate dovranno, altresì, dichiarare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, decreto legislativo n. 50/2016 e di essere in possesso delle attestazioni SOA necessarie all'esecuzione degli interventi proposti;

la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;

l'operatore economico interessato, ai fini dell'esecuzione dell'intervento, potrà costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, indicando anche soggetti diversi nel ruolo di capofila, purché tutte in possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie attestazioni SOA;

l'operatore economico interessato potrà, altresì, comunicare di volersi avvalere del ricorso al subappalto per taluni interventi a favore di soggetti qualificati. In tal caso, all'esito della successiva fase di negoziazione, il contratto dovrà prevedere i limiti del ricorso all'istituto del subappalto;

tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla presente fase restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

l'arch. Roberto Tedeschi è il responsabile del procedimento;

#### Decreta

richiamato integralmente quanto in premessa:

1) gli operatori economici interessati alla fase di consultazione, anche in relazione al punto 5) del proprio decreto n. 5/2018, potranno formulare le proprie proposte, in conformità alle specifiche tecniche approvate con il suddetto decreto, inviandole entro le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2018 alla sede legale della struttura commissariale, in Genova, Via di Francia, n. 3, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:

commissario.ricostruzione.genova@postecert.it

2) a tal fine le imprese interessate dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura, presentando un preliminare progetto di fattibilità degli interventi in oggetto, specificando, altresì, tempi di realizzazione, dimensione economica dell'operazione, tipologia ed entità delle interferenze;

le soluzioni progettuali proposte potranno, altresì, essere limitate alla sola attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei detriti, ovvero ricomprendere, a discrezione dell'operatore eco-

nomico interessato, anche le attività di progettazione, affidamento, ricostruzione dell'infrastruttura, nonché il ripristino del connesso sistema viario, ovvero a tutte le attività di cui sopra;

questo Commissario straordinario, all'esito dell'esame della proposta presentata, si riserva la più ampia facoltà di avviare una fase di negoziazione per addivenire alla condivisione completa dell'intervento, all'aggiudicazione dell'appalto, rinviando al seguito la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle relative garanzie;

sarà onere di questo Commissario straordinario rendere disponibili le aree per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura;

le imprese interessate dovranno, altresì, dichiarare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, decreto legislativo n. 50/2016 e di essere in possesso delle attestazioni SOA necessarie all'esecuzione degli interventi proposti;

la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;

l'operatore economico interessato, ai fini dell'esecuzione dell'intervento, potrà costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, indicando anche soggetti diversi nel ruolo di capofila, purché tutte in possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie attestazioni SOA;

l'operatore economico interessato potrà, altresì, comunicare di volersi avvalere del ricorso al subappalto per taluni interventi a favore di soggetti qualificati. In tal caso, all'esito della successiva fase di negoziazione, il contratto dovrà prevedere i limiti del ricorso all'istituto del subappalto;

tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla presente fase restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

l'arch. Roberto Tedeschi è il responsabile del procedimento;

3) di disporre che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla GUCE, oltre che sul sito della struttura Commissariale e sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Roma, 16 novembre 2018

*Il Commissario straordinario:* BUCCI

18A07517